

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per l'affidamento del servizio di realizzazione di riprese aerofotogrammetriche

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente capitolato sono l'esecuzione dei rilievi aerofotogrammetrici relativi ad una porzione del territorio del Comune di Olbia:

2. MODALITA' DI ESECUZIONE E FASI DI LAVORO

Le modalità tecniche con le quali dovrà essere eseguito il rilievo sono quelle proprie dell'aerofotogrammetria.

Il lavoro si svolgerà secondo le fasi che qui di seguito si elencano, sulla base delle prescrizioni contenute nel presente capitolato:

- Voli fotogrammetrici
- Approntamento del materiale fotografico.

3. VOLI FOTOGRAMMETRICI E APPRONTAMENTO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO

Le riprese fotogrammetriche del territorio da rilevare debbono possedere tutti i requisiti richiesti dalla tecnica più aggiornata per l'esecuzione dei rilievi a grande scala, in particolare debbono essere rispettate le prescrizioni seguenti:

- dovranno di norma usarsi camere da presa grandangolare con distanza principale di circa 150/300 mm, e formato utile dell'immagine di 23x23 cm,
- dal certificato di taratura della camera, di data non anteriore a 2 anni, dovrà risultare che la distorsione media dell'obiettivo di presa, determinata sulle due diagonali, sia inferiore a +/- 0,01 mm;
- la scala media dei fotogrammi dovrà essere di :
 - 1:3500 e comunque mai inferiore a 1:4000 per la cartografia in scala 1:500 ;
 - 1:4.500 e comunque mai inferiore a 1:5000 per la cartografia in scala 1:1.000 ;
 - 1:8.000 e comunque mai inferiore a 1:9000 per la cartografia in scala 1:2.000 ;

Tali scale medie potranno essere incrementate del 10% se, nella fase di restituzione, verranno utilizzati esclusivamente stereorestitutori analitici o digitali e se non verrà utilizzato il metodo della triangolazione aerea per l'appoggio a terra dei fotogrammi.

I voli dovranno essere eseguiti per strisciate parallele e rettilinee.

Le variazioni degli elementi angolari di orientamento dovranno essere inferiori a 5 gon.

Le variazioni delle componenti trasversali della base dovranno essere inferiori a 1,5/10 del formato della lastra.

I fotogrammi lungo le strisciate dovranno avere un ricoprimento longitudinale del 65% con oscillazioni comprese entro il 5%.

Le strisciate parallele dovranno ricoprirsi tra loro almeno del 15% con una tolleranza di $\pm 5\%$.

Non dovranno esistere soluzioni di continuità nella copertura stereoscopica del territorio.

I voli dovranno essere eseguiti nelle ore a cavallo del mezzogiorno solare con altezza solare non inferiore a 30'.

I fotogrammi dovranno essere nitidi e privi di nuvole.

Il materiale fotografico ed i supporti dovranno essere delle migliori qualità in commercio al momento della stipulazione del contratto.

Il supporto dovrà avere la massima indeformabilità e le qualità di sensibilità e di finezza della grana dovranno essere ottimali per i voli fotogrammetrici.

Dovrà essere dimostrato che il periodo di validità del film non è ancora scaduto, che esso è stato conservato nelle prescritte condizioni ambientali, che è stato sviluppato ed asciugato secondo le norme tecniche suggerite dalla casa produttrice e dalle più recenti ricerche scientifiche.

Con uguale cura dovranno essere compiute le operazioni di produzione delle diapositive in vetro o su supporto.

Particolari accorgimenti dovranno prendersi per le conservazioni della pellicola negativa e delle diapositive su poliestere.

La Ditta esecutrice del volo é tenuta, ovviamente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge circa le autorizzazioni da chiedersi all'autorità civile e militare.

Essa dovrà inoltre sottoporre all'autorità civile e militare i fotogrammi ottenuti, secondo le norme da questi fissate per la tutela della riservatezza e del segreto militare.

Dovranno essere consegnati i seguenti elaborati:

- n. 1 copia positiva per contatto su carta, di tutti i fotogrammi ottenuti dal volo, lucido, in scale 1:25000, delle strisciate eseguite ove compaia il ricoprimento di ciascun fotogramma, con annotati gli estremi dell'eventuale autorizzazione all'uso rilasciata dalla Autorità Militare
- copia del certificato di taratura della camera di presa.
- documenti comprovanti la qualità del materiale fotografico usato e data di scadenza.

Il negativo della ripresa aerea, di proprietà dell'Amministrazione Appaltante, resterà in deposito e custodia presso la Ditta esecutrice.

E' facoltà della ditta esecutrice proporre l'utilizzo di riprese aeree eseguite con le più moderne tecniche di rilievo fotografico, in tal caso dovrà essere prodotta una relazione tecnico_descrittiva che evidenzi le caratteristiche del volo utilizzato e il supporto che verrà prodotto e consegnato all'amministrazione.

4. COLLAUDO

Il principio su cui si baserà il collaudo sarà quello statistico del "campione", secondo il quale, se da una partita verrà estratto un certo numero di elementi buoni (si considereranno almeno tutti i punti oggetto della campagna topografica), il giudizio sul campione verrà esteso a tutta la partita.

Il benessere dovrà pervenire alla Ditta entro 20 giorni dall'invio dell'ultimo documento relativo all'ultima fase.

Entro i due mesi successivi dovrà essere redatta una relazione sulle operazioni di collaudo effettuate, da inviare alla Ditta e all'Ente appaltante.

Entro tre mesi dalla consegna definitiva degli elaborati, dovrà pervenire il verbale di collaudo, redatto secondo le norme di legge.

Il collaudo avrà risultato favorevole quando non più del 3% degli elementi esaminati sia fuori tolleranza.

Non sarà ammesso concordato tra l'Ente Appaltante e la Ditta Appaltatrice che preveda riduzioni nel prezzo o comunque compensazioni economiche in caso di risultato sfavorevole.

Il Collaudo dei voli fotogrammetrici comporterà:

- il controllo della consistenza e validità dei documenti presentati secondo quanto disposto al punto 3).
- la verifica delle caratteristiche geometriche di tutti i fotogrammi (scala media, ricoprimento longitudinale e laterale, deriva e sbandamento);
- il controllo delle condizioni prescritte al punto 3) relativamente alle condizioni del volo;
- la misura delle parallassi trasversali residue interne al modello, per almeno il 5% dei modelli stereoscopici che compongono il volo, allo scopo di controllare la presenza di eventuali deformazioni dell'immagine dovute a difettoso funzionamento dello spianamento od al trattamento del materiale fotografico. Inoltre con questa stessa operazione si controllerà se le variazioni degli elementi di orientamento angolare sono entro i limiti prescritti al punto 9).

5. IMPORTO DEI LAVORI - CAUZIONI - MODALITÀ DI PAGAMENTO - TEMPI DI ESECUZIONE – PENALI

5.1 Importo del servizio

L'importo del compenso, a corpo, del servizio indicato all'art.1 é fissato in € 50.000,00 (diconsi cinquantamila), I.V.A. inclusa come per legge.

5.2 Stipula del contratto

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare il contratto entro giorni 30 dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico e gli oneri per la stipula dell'atto sono totalmente a carico della ditta medesima.

5.3 Modalità di pagamento

Il corrispettivo di contratto verrà corrisposto, previa presentazione da parte della Ditta di dettagliata relazione inerente le attività svolte (munita del visto della D.L.), come appresso:

1. 10 % dopo l'esecuzione dei voli aerofotogrammetrici;
2. 90 % alla collaudazione e approvazione positiva dell'intera attività.

Tutti i pagamenti, , avverranno entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, vistata dall'UTC.

5.4 Tempi di esecuzione e penali

Il tempo per l'esecuzione delle lavorazioni di cui al presente Capitolato è stabilito in max 90 giorni naturali e consecutivi a partire dal completamento del volo, da eseguirsi in un tempo max di 60 gg dalla data di comunicazione della aggiudicazione definitiva. Entro tale termine all'amministrazione Comunale e alla D.LL. dovranno pervenire tutti gli elaborati, i supporti informatici e la documentazione prevista dal presente capitolato.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale di € 200,00 (diconsi € duecento).

5.5. NORME APPLICABILI

Oltre che dalle norme del presente capitolato, il servizio, per tutto quanto in esso previsto e con esso non contrastante od incompatibile, tenuto anche conto della sua natura di appalto di servizi, sarà regolato in via sussidiaria dalla seguente normativa:

- dalle norme di cui al D.Lgs. 163 del 12/04/2006 in materia di appalti pubblici e successive modificazioni;
- dalle norme di cui alla Legge Regionale n. 5/2007 e successive modificazioni;
- dalle norme sull'amministrazione dei patrimonio e sulla contabilità di Stato e dal relativo regolamento di cui al R.D. 18/11/1923 n. 2440 e R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive integrazione e modificazioni;
- dalle norme dei Capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28/10/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
- della norme dei Codice Civile in materia.

La Ditta, sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuta ad osservare le norme legislative, i regolamenti nonché ogni altra disposizione presente e futura che comunque abbia attinenza con l'oggetto della fornitura.

6. OSSERVANZA NORME CCNL, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

La Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso del servizio restando fin d'ora l'Ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

La Ditta è pertanto obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio oggetto del presente servizio e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro alla data dell'offerta, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'impresa dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni sopra richiamate, anche al fine del pagamento del corrispettivo dovuto, così come previsto dall'art. 5 della Legge 25/01/1994, n. 82.

7. RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI

La Ditta dovrà adottare nel corso dell'esecuzione della fornitura dei servizi tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale, di quello dell'Ente appaltante e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati con l'osservanza di tutte le norme in materia vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, alle quali si fa espresso riferimento come se fossero qui integralmente riportate.

La Ditta sarà responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato sia nel corso della fornitura del servizio sia dopo la sua ultimazione sia nel caso di mancato o tardivo espletamento degli interventi previsti.

La Ditta dovrà presentare prima della firma del contratto, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori comunque all'importo a base di gara a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti all'Amministrazione Comunale in conseguenza dell'espletamento del servizio.

L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Per i danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione la Ditta dovrà provvedere immediatamente alle necessarie ripartizioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate.

In difetto vi provvederà l'Ente direttamente od a mezzo di altra impresa addebitandone l'importo, maggiorato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, alla Ditta esecutrice.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere ai sensi dell'art. 1456 del C.C. il contratto nei seguenti casi:

- ✘ in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato, nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- ✘ nell'ipotesi di segnalata violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti 19-20-21 in aggiunta ai procedimenti cautelativi ivi previsti;
- ✘ quando la Ditta non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere alla buona esecuzione dei servizi ad essa affidati;
- ✘ in caso di cessione dell'azienda, di cessazione attività oppure nel caso di concordato preventivo, amministrazione coatta e controllata, di fallimento, di stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell'impresa;
- ✘ in caso di grave ritardo stabilito in un tempo superiore al 20% di ciascuno dei termini stabiliti al punto 18.4

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di 10 giorni, senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.

In tal caso la risoluzione comporterà l'esecuzione d'Ufficio e quindi in danno della Ditta esecutrice.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

9. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente capitolato e del contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, che non possano essere composte in via amichevole, viene esclusa l'applicazione delle norme sulle competenze arbitrali di cui all'art. 56 e seguenti del vigente capitolato d'onori generali per la fornitura ed i servizi eseguiti a cura dei Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28/10/1985 e pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3/03/1986.

E' eletto quale Foro competente per le eventuali controversie quello di Tempio Pausania.

10. REVISIONE PREZZI

I corrispettivi del servizio offerti dalla Ditta dovranno essere considerati dalla Ditta stessa, in base a calcoli di sua convenienza, come remunerativi di ogni onere e spesa generale e in particolare comprensivi dell'utile d'impresa.

Pertanto detti corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio e la Ditta non avrà quindi ragione di pretendere compensi od indennità di sorta a qualsiasi titolo, ragione o causa che possano in qualunque modo modificarli.

11. CONTROLLI

La ditta metterà a disposizione un responsabile operativo che avrà l'obbligo di collaborare strettamente con il personale dell'Ente e con la commissione di collaudo per tutte le esigenze del servizio.

L'Ente, per accertare che vi sia una perfetta corrispondenza alle clausole del presente capitolato, attraverso i propri incaricati effettuerà periodiche verifiche sulle modalità di esecuzione del servizio nonché sull'osservanza della vigente normativa sulla sicurezza.

Eventuali inadempienze e/o omissioni sulle prescrizioni del presente contratto, saranno valutate in contraddittorio.

Eventuali persone intente ad effettuare fornitura di servizi, prive di badge di riconoscimento, non identificabili come dipendenti della ditta, saranno considerate estranee sul luogo di lavoro, identificate ed immediatamente allontanate.